



AGENZIA DI FORLI SAN VITALE | CODICE 419 | NUMERO DI POLIZZA 2025/07/6330730 | NUMERO DI VARIAZIONE | SUB AGENZIA 033 | SIRE 03005  
 GUARDIGLI MOSAICO ASSICURA SRL | CODICE FISCALE O PARTITA IVA | 92050360392  
 CONTRAENTE GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA EMILIA ROMAGNA | RAVENNA | RA C.A.P. 48121  
 DOMICILIO V. ALFREDO ORIANI 44 | RAVENNA | RA C.A.P. 48121  
 DECORRENZA CONTRATTO | SCADENZA CONTRATTO | DURATA CONTRATTO | DATA PRIMA SCADENZA | RATEAZIONE | INDICIZZAZIONE  
 g. 22 | m. 01 | a. 2025 | g. 01 | m. 06 | a. 2026 | a. 01 | m. 04 | g. 09 | g. 01 | m. 06 | a. 2025 | Annuale | sl/no NO

SOSTITUISCE LE POLIZZE					COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIA				N. POLIZZA DELEGATARIA	
N PARTE sl/no	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL m. a.					AGENZIA	RAMO	N. POLIZZA	AGENZIA		RAMO
NO	419	07	2016/07/6115844	06 2025	11,15		1,12		0,00		2,73	TOTALE PRIMA RATA EURO 15,00		
- TOTALE PREMIO NETTO					130,13		13,01		0,00		31,86	TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 175,00		
TAC. RINNOVO	REG. PREMIO	TEMP.	T. PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE			RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI sl/no	NO sl/no	NO sl/no	0	23030	SI sl/no	06 m.	25 a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Annuale.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

**RISCHIO ASSICURATO**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all' Assicurato nella sua qualità di:  
 ASSOCIAZ. VOLONTARIE ASSIST. /VOLONTARI ASSOCIAZ. VOLONTARIE ASSIST. /VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

Ubicazione: RAVENNA VIA ORIANI 44

Posizioni INAIL: =====

**MASSIMALI DI GARANZIA**

R.C.T.  
 MASSIMALE PER SINISTRO 1.500.000  
 Con il limite PER PERSONA 1.500.000  
 Con il limite PER COSE 1.500.000

R.C.O.  
 MASSIMALE PER SINISTRO =====  
 Con il limite PER PERSONA =====

È operante la garanzia per la quale è stato indicato il massimale.

**NORME AGGIUNTIVE**

Si intendono operanti le Norme Aggiuntive di cui alle lettere E del Mod. RCG55121 Ed. 11/2021.

**PREMIO**

Mercedi/retribuzioni	===== x ===== %	Premio netto euro	=====
Valore	===== x ===== %	Premio netto euro	=====
Addetti	15 x 8,5800	Premio netto euro	130,13
Fatturato	===== x ===== %	Premio netto euro	=====
Superficie/estensione	x	Premio netto euro	=====
Unità assicurate	=====	Premio netto euro	128,70
<b>TOTALE PREMIO NETTO ANNUO euro</b>			<b>128,70</b>

**DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO**

- a) Non si sono verificati sinistri o circostanze nell'ultimo biennio che hanno provocato o possono far presumere richieste di danno.
- b) Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestate con la presente polizza.
- c) Non esistono altre assicurazioni in corso per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente o dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.



elemento di controllo per gestione documentaria



AGENZIA : FORLI SAN VITALE

POLIZZA n. : 2025/07/6330730

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione Mod. RCG55121 Ed. 11/2021, che il Contraente dichiara di approvare.

La presente scheda di polizza è emessa a FORLI' il 22/01/2025.

IL CONTRAENTE



ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione Mod. RCG55121 Ed. 11/2021: Art. 8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 9 (Proroga dell'assicurazione); Art. 16 (Obbligo di comunicare alla Società tutti gli elementi per la regolazione del premio); Art. 19 (Gestione delle vertenze di danno - Spese legali).

IL CONTRAENTE

Servizio Clienti Benvenuti in Italiana 800-101313  
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Danni Mod. RCG55121/DP Ed. 10/2018, il DIP aggiuntivo Danni Mod. RCG55121/DA Ed. 07/2024 e le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini Mod. RCG55121 Ed. 11/2021



Il premio è stato incassato il

06/02/2025 in Ravenna

(l'Agente, Subagente od Esattore)



## **ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4-TER AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.**

*Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

NOME E COGNOME DELL'INTERMEDIARIO: Gianfranco SANTINI

NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI: A000008825

### **Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi**

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.



**Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi**

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

**INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON – IBIP, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 4 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018**

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.*

**COGNOME: SANTINI**  
**NOME: GIANFRANCO**  
**NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: E000008825**

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione**

**Riferimenti dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto:**

Denominazione Sociale: GUARDIGLI MOSAICO ASSICURA SRL  
Numero iscrizione nel R.U.I.: A000564500 Data iscrizione al R.U.I.: 13/01/2017  
Sede Legale: Via Bertini 200/202/204, Forlì  
Sedi Secondarie: Via V. Veneto 29, Forlimpopoli; Via G. Galilei 35, Ravenna; Via Proventa 74, Faenza; Via XX Settembre 147, Cervia; Via X Aprile 10, Alfonsine.

**SEZIONE II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza**

- a) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, commi 3 e 4, del Codice.
- b) Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

**SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni (ai sensi dell'art. 57 del Reg. IVASS n. 40/2018)**

Con riferimento al contratto distribuito, l'Intermediario e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L'Intermediario e l'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l'attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Con riferimento alla disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, si informa che il contratto intermediato in nome e per conto della Società Italiana Assicurazioni S.p.a. prevede i seguenti livelli provvigionali massimi (suddivisi per le diverse categorie di veicoli/natanti) percepiti complessivamente dall'Intermediario e dall'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto:

## **Responsabilità Civile Veicoli a Motore e Natanti**

### ***Società Italiana Assicurazioni S.p.a.***

Settore I: autoveicoli (esclusi autotassametri)	9,52%
Settore II: autotassametri	7,94%
Settore III: autobus	7,94%
Settore IV: autocarri e motocarri	7,94%
Settore V: motoveicoli e ciclomotori	7,94%
Settore VI: macchine operatrici e carrelli	7,94%
Settore VII: macchine agricole	7,94%
Settore VIII: natanti ad uso privato	7,94%
Settore IX: natanti ad uso pubblico	7,94%

### **Nota bene**

**I livelli provvigionali sono espressi in valore percentuale in rapporto al premio globale, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, relativo alla Garanzia Responsabilità Civile Auto e Natanti e calcolati ipotizzando l'applicazione dei Tributi Erariali con un'aliquota pari al 12,50%. Le modifiche delle imposte sull'assicurazione RC Auto, praticabile dalle province a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011 (c.d. "federalismo fiscale"), possono determinare la variazione del valore percentuale delle provvigioni di cui sopra.**

**In ogni caso nei documenti contrattuali verrà indicata la provvigione effettivamente percepita.**

## **SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi**

I premi pagati dal contraente all'Intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell'Intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario o all'Intermediario per il quale è svolta l'attività di distribuzione del contratto, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 3 AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018.**

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse*

**PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI**

**SEZIONE I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente**

**Gli estremi identificativi e di iscrizione relativi all'Intermediario possono essere verificati consultando il R.U.I. sul sito internet dell'IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it))**

Cognome: SANTINI

Nome: GIANFRANCO

Numero iscrizione nel R.U.I.: E000008825

Data iscrizione nel R.U.I.: 20/03/2017

Sede Legale: Via Bertini 200/202/204, Forlì

Sedi Secondarie: Via V. Veneto 29, Forlimpopoli; Via G. Galilei 35, Ravenna; Via Proventa 74, Faenza; Via XX Settembre 147, Cervia; Via X Aprile 10, Alfonsine.

Recapito Telefonico: 0543 404719

Indirizzo email: [agenzia@gmassi.it](mailto:agenzia@gmassi.it)

PEC Personale: [gmassicura@legalmail.it](mailto:gmassicura@legalmail.it)

Sito Internet [www.gmassi.it](http://www.gmassi.it)

**L'autorità competente alla vigilanza per l'attività di distribuzione assicurativa svolta è l'IVASS.**

**SEZIONE II – Informazioni sull'attività svolta dall'Intermediario assicurativo**

- a) All'interno dei locali dell'Intermediario, sono messi a disposizione i seguenti elenchi:
1. elenco contenente i riferimenti delle Imprese per le quali l'Intermediario per il quale è svolta l'attività ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
  2. elenco degli obblighi di comportamento a cui l'Intermediario è tenuto ad adempiere, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b) Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a)1.

Si comunica altresì che i sopra menzionati elenchi sono pubblicati anche all'interno del sito internet dell'Intermediario, ove esistente.

### **Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi**

L'Intermediario per il quale è svolta l'attività (Persone Fisiche e/o Società) non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazioni e nessuna Impresa controllante di un'Impresa di assicurazioni è detentrici di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della/e società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

### **SEZIONE IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente**

- a) L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario per il quale è svolta l'attività o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario per il quale è svolta l'attività deve rispondere a norma di legge.
- b) Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Intermediario/agli Intermediari per il quale/i quali è svolta l'attività o all'Impresa preponente, con le modalità e ai recapiti indicati nel DIP aggiuntivo, per i reclami presentati all'Impresa, o ai recapiti (e-mail o PEC) indicati nella sezione I del presente documento per i reclami presentati all'Intermediario o all'Intermediario/agli Intermediari per la/il/i quale/i è svolta l'attività, nonché, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte da parte dell'Intermediario/degli Intermediari per il/i quale/i è svolta l'attività o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c) Il contraente ha, altresì, la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.